

## REGOLAMENTO (CEE) N. 931/91 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 1991

che istituisce un importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità dei dieci di carciofi in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 152 dell'atto di adesione ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata «Comunità a dieci», di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie) per i quali è fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le norme generali di applicazione di tale meccanismo di compensazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3542/90 della Commissione<sup>(2)</sup>, ha fissato, per la campagna 1990/1991, il prezzo d'offerta comunitario per i carciofi applicabile nei confronti della Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3815/89 della Commissione<sup>(3)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che per i carciofi il prezzo d'offerta spagnolo calcolato, conformemente alle disposizioni del

regolamento (CEE) n. 3709/89, si è mantenuto per due giorni consecutivi di mercato ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu al prezzo d'offerta comunitario, che dev'essere pertanto istituito, per questi prodotti in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie), un importo correttore pari alla differenza tra il prezzo d'offerta comunitario e il prezzo d'offerta spagnolo;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare, per il calcolo del prezzo d'offerta spagnolo:

- per le monete che rispettano un divario istantaneo massimo reciproco in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(5)</sup>;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Un importo correttore di 8,30 ECU/100 kg peso netto è riscosso all'importazione nella Comunità dei dieci di carciofi (codice NC 0709 10 00) in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. L 344 dell'8. 12. 1990, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 28.

<sup>(4)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.